

STATUTO ASSOCIAZIONE

"SCODINZOLANDO CON FLO' – ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART.1 – Denominazione e sede

E' costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione, avente la denominazione: **"Scodinzolando con Flò – Ente del Terzo Settore"**, in breve denominabile anche come **"Scodinzolando con Flò – ETS"**. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (di seguito il Codice), dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in REZZATO (BS).

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. Se la modifica della sede legale avviene all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di tutela del bene collettivo.

L'Associazione è un ente di tutela e protezione degli animali d'affezione. Si occupa, ex art. 5, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 117/2017 e ai sensi della L. 14 agosto 1991 n. 281, in via esclusiva o principale, della tutela degli animali e della prevenzione del randagismo, in particolare di cani abbandonati, vaganti o reclusi nei canili e del loro recupero, adoperandosi per combattere il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dello sfruttamento animale.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

- catturare, sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli c/o strutture pubbliche o private;
- sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali e prendendo, se necessario, in affido gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;
- creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;

Autocritica dell'ente

- assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
- promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
- programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica;
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, Comunità montane, ASL, veterinari, canili, rifugi etc..), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali;
- realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ecosistema in quanto ambiente di vita delle specie animali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà in particolare:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.



Sede legale
Autore

ART. 3 - Associati

Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividono le finalità dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa pari a 30,00 euro. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno. La scadenza di versamento ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017 o alle diverse condizioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 – Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

Autore
Dei

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento anche tramite la consultazione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal presente Statuto o dall'organo competente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

ART. 5 – Recesso ed esclusione dell'associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'associato interessato dalla deliberazione di esclusione non ne condivida le ragioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può rivolgere apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.



Recesso
esclusione

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge o se facoltativamente nominati con delibera dell'Assemblea degli associati.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ART. 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre deve essere convocata a seguito di domanda motivata e firmata da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati o dall'Organo di controllo, ove nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lettera raccomandata, fax, invio tramite posta elettronica o posta elettronica certificata), inoltrati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione, in alternativa all'invio individuale, può essere effettuata anche con avviso reso pubblico sul sito web ufficiale dell'Associazione da pubblicare sempre almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti gli associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima convocazione e, se prevista, in seconda convocazione; deve contenere inoltre l'ordine del giorno.

E' possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 8 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Autentiche dell'atto

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea può essere convocata nel maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 9 – Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 10 – Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario.



Antonio Pellicani

ART. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste dall'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà, nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà compiere come previsto dal presente Statuto.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può rivolgere apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito, in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica, procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Autografo dell'Autore

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 12 – Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 13 – Organo di controllo e Organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo, si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.



Autentica
Relazione

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni effettuate dall'Associazione o su determinati affari.

ART. 14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 15 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 16 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Autentica

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione nei tempi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ART. 17 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 18 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione se nominati.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione e la competenza in ordine delle stesse è rimessa all'Organo stesso.



ART. 19 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore, come deliberato dal Consiglio Direttivo, ad altro Ente del Terzo Settore.

ART. 20 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Pellegrini

Autentico

ART. 21 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 22 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro, come da art. 82 commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Antonio Pellicani

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 25/06/2026
al N. 1267 serie 3
versati € /

Per delega del Direttore Provinciale
Agenzia

